

**N.R.G. 6/2018**



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ**  
*Sezione Civile-Fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia	<i>Presidente</i>
Dott. Barbara Vacca	<i>Giudice relatore ed estensore</i>
Dott. Maria Cecilia Branca	<i>Giudice</i>

Nella procedura iscritta al R.G. Conc. Prev. n. 6/2018, di omologazione del concordato preventivo, promossa con ricorso depositato da:

[REDACTED] con sede in Forlì, v. dei  
[REDACTED]

**nei confronti di**

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale avv. MARCELLO CANTONI, ha emesso il seguente

**DECRETO**

**Premesso:**

- che [REDACTED] con ricorso depositato in data 4.7.2018, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e, a seguito della concessa proroga con decreto del 29.11.2018 dell'iniziale termine, in data 1.2.2019 ha depositato la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall.;
- che la società istante è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 L.F. stante il superamento delle soglie ivi previste, come già rilevato nel decreto di apertura della procedura concordataria del 7.2.2019;



- che la medesima compagine ha presentato uno stato di documentata insolvenza nei termini già evidenziati nel decreto di apertura;
- che questo Tribunale, con decreto del 7.2.2019, ha dichiarato aperta, ai sensi dell' art. 163 l. fall., la procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato la dott.ssa Barbara Vacca e Commissario giudiziale l'avv. Marcello Cantoni, già pre-commissario della procedura, ed ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 25.9.2019, così differita quella inizialmente fissata per il 4.4.2019;
- che il piano concordatario presentato ha finalità esclusivamente liquidatorie e prevede la cessione di tutti i beni aziendali e l'incasso dei crediti, con destinazione dell'intero ricavato al soddisfacimento dei creditori, unitamente alla liquidità ricavata dalla vendita dei due immobili di pregio messi a disposizione dal socio [REDACTED] (del valore stimato di € 1.100.000 quanto a quello in Sardegna e di € 550.000 quanto alla quota del 50% dell'immobile di Forlì) e la risoluzione del contratto di leasing in corso, in merito al quale è stato raggiunto un accordo con la società di leasing Sardaleasing per la cessione dell'immobile mediante procedura competitiva a seguito del ricevimento di un'offerta di acquisto per l'importo di € 775.000, di cui € 25.000 da destinare al concordato ed il resto a soddisfacimento della società di leasing, come poi avvenuto all'esito dell'aggiudicazione all'asta avvenuta il 14.2.2019 e della successiva stipula dell'atto in data 8.4.2019;
- che la proposta concordataria prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei costi della procedura e dei creditori con privilegio antecedente al I° grado di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. compresi gli interessi ex art. 2749 c.c. mediante la liquidità ricavata dalla vendita dell'immobile in Sardegna prevista entro il 30.6.2020 e comunque entro e non oltre tre anni dall'omologa; il pagamento in misura fissa del 30% dei creditori muniti di privilegio antecedente al I° grado di cui all'art. 2751 bis nn. 2 e 5 c.c. oltre ad un'ulteriore quota del 20% sulla parte di credito degradata in chirografo inserita nella Classe I, per un importo complessivo del 44%, con riconoscimento degli interessi ex 2749 c.c. e pagamento da eseguirsi a seguito del realizzo dell'immobile in Sardegna, previsto entro il 30.6.2020 e comunque entro e non oltre tre anni dall'omologa; il pagamento in misura fissa del 30% dei crediti relativi a capitale e sanzioni degli ulteriori crediti privilegiati antecedenti al I° grado di cui all'art. 2751 bis nn. 2 e 5 c.c. oltre ad un'ulteriore quota del 20% sulla parte di credito



degradata in chirografo inserita nella Classe II – dedicata ai crediti erariali e contributivi oggetto dell’istanza ex art. 182-ter l.fall. – per un importo complessivo del 44%, con riconoscimento degli interessi ex 2749 c.c. e pagamento da eseguirsi a seguito del realizzo dell’immobile in Sardegna, previsto entro il 30.6.2020 e comunque entro e non oltre tre anni dall’omologa; il pagamento nella misura fissa del 20% per i restanti crediti chirografari inseriti nella Classe III. La quota del 20% dei crediti chirografari *ab origine* o degradati, viene prevista a seguito della vendita dell’immobile di Forlì prevista per il 30.6.2021, e comunque entro e non oltre tre anni dall’omologa;

- che la suddivisione dei creditori in classi è avvenuta nel rispetto dei criteri di cui all’art. 160, comma 1, lett. c) l.fall. stante l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, posto che la **prima classe** è formata dalla quota degradata al chirografo dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 e 5 c.c. e dei crediti privilegiati per tributi locali ai quali non si applica l’art. 182-ter l.fall. (dei quali è previsto il pagamento nella misura del 20%, che si aggiunge all’ulteriore quota del 30% pagata in privilegio); la **seconda classe** è quella prevista per legge a seguito di contestuale deposito di istanza ex art. 182-ter l.fall. relativa alla quota degradata in chirografo dei crediti tributari e contributivi (dei quali è previsto il pagamento nella misura del 20%, che si aggiunge all’ulteriore quota del 30% pagata in privilegio); la **terza classe** è destinata a raccogliere tutti i restanti creditori chirografari *ab origine* per i quali è previsto il pagamento in misura fissa del 20%;

**considerato:**

- che la somma fissata nel decreto di apertura quale anticipazione delle spese di procedura è stata ritualmente depositata dalla società entro il termine assegnato;

- che il Commissario giudiziale, con la propria relazione ex art 172 l. fall. depositata in data 10.7.2019, poi integrata in data 14.9.2019, aveva segnalato la presenza di alcune criticità ostative all’espressione di un parere favorevole (in particolare si trattava della minore consistenza, rispetto alle previsioni societarie, dell’attivo concordatario alla luce delle stime effettuate dai periti del Tribunale e delle rettifiche di attivo e passivo apportate dal Commissario giudiziale per l’esistenza di una garanzia specificata rilasciata dal socio [REDACTED] per € 250.000 in favore della BCC ravennate, forlivese e imolese e l’incertezza di



incasso del credito di € 173.893,07 vantato verso Fornari S.p.A. in procedura di Accordo di ristrutturazione; dell'insufficiente previsione del fondo di garanzia per spese di giustizia per inadeguata stima dei compensi di tutti gli ausiliari della procedura; dell'insufficiente appostazione del fondo di garanzia per il pagamento degli interessi legali sui debiti privilegiati; della pendenza della proposta di cd transazione fiscale ex art. 182 ter LF in ordine alla quale l'Agenzia Delle Entrate non si è ancora pronunciata);

- che nel corso dell'adunanza dei creditori del 25.9.2019 sono state integralmente superate tutte le criticità evidenziate dal Commissario giudiziale in quanto la società ha documentato l'avvenuto integrale incasso del credito verso Fornari S.p.A. a seguito dell'omologa dell'Accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale di Macerata, depositando contabile dell'accredito della somma di € 173.893,07; la delibera della banca che ha accettato di estinguere la garanzia rilasciata dal socio a seguito del versamento di una somma a saldo e stralcio e l'avvenuta integrale liberazione del fondo rischi professionisti (avendo [REDACTED] provveduto al loro integrale pagamento con rinuncia alla surroga), mettendo a disposizione dei creditori tutte tali sopravvenienze attive al fine di integrare i fondi ritenuti insufficienti dal Commissario giudiziale;

- che a seguito di tali nuovi elementi il Commissario giudiziale ha ritenuto superate le criticità esprimendosi per la fattibilità ed attuabilità della proposta concordataria e per l'insussistenza di una apprezzabile convenienza per i creditori chirografari per l'alternativa fallimentare;

- che sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 l. fall., avendo espresso voto favorevole e così approvato il concordato la maggioranza complessiva dell'81,71% dei crediti ammessi al voto e la maggioranza di tutte e tre le classi (classe 1 con maggioranza dell'82,47%, classe 2 con maggioranza del 100% e classe 3 con maggioranza del 77,43%), come risulta dall'attestazione dell'esito della votazione resa dal Commissario giudiziale in data 21.10.2019, all'esito dell'adunanza dei creditori svoltasi all'udienza del 25.9.2019;

- che con provvedimento del 24.10.2019 questo Tribunale, preso atto che risultavano raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., ha fissato per il giorno 5.12.2019 la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale davanti al Collegio;



- che di tale decreto è stata effettuata rituale notifica al solo Commissario Giudiziale, in assenza di creditori dissenzienti;
- che il Commissario giudiziale ha depositato in data 26.10.2019 il parere, reso in senso favorevole all'omologa, di cui all' art. 180 l. fall.;
- che la società si è costituita in giudizio in data 20.11.2019 richiedendo l'omologazione del concordato preventivo e la nomina quale liquidatore giudiziale dei due attuali liquidatori della società, trattandosi di professionisti terzi nominati in data 3.8.2018 già a conoscenza della situazione e resisi disponibili ad accettare un compenso complessivo inferiore a quello previsto per legge a vantaggio dei creditori;
- che sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge;
- che ricorrono le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall.;
- che la documentazione depositata risulta completa e regolare;
- che, non essendo state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori, in questa sede il Collegio è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'avvenuta osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, nonché ad esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato tramite la verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento (*"In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell' imprenditore, da un lato, e all' assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"* Cass. sez. un. 23.1.2013 n. 1521);



- che non è possibile ritenere, secondo un giudizio di concreta verosimiglianza, che il piano presentato sia impossibile nell'oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta, risultando fondato sulla liquidazione dei beni aziendali e magazzino (in parte già ceduti ante omologa), sull'incasso dei crediti ed in assoluta prevalenza sulla liquidazione degli immobili di pregio messi a disposizione dal socio [REDACTED] mediante vincolo di destinazione costituito ex art. 2645-ter c.c. non traslativo e mandato irrevocabile a vendere, redatto per atto Notaio Ferrandino di Bologna in data 23.1.2019, sottoscritto anche dalla comproprietaria dell'immobile di Forlì Costa Anna Maria, il cui valore di stima è stato sostanzialmente confermato anche dal perito nominato dal Tribunale;

- che non vi è neppure motivo di ritenere che il piano concordatario sia viziato da una manifesta non fattibilità economica, dato che il rischio riconnesso al mancato incasso di crediti o liquidazione dei beni secondo i valori e i termini indicati dalla società debitrice è stato apprezzato dai creditori al momento dell'espressione della manifestazione di voto, anche tenuto conto delle stime prudenziali effettuate e dei congrui fondi rischi appostati, da destinare al residuale soddisfacimento dei creditori;

- che il piano concordatario può essere ritenuto giuridicamente fattibile sia sotto il profilo cronologico, atteso che lo stesso prevede una durata di tre anni fino al 31.12.2022, rientrante nei limiti temporali previsti, sulla base del termine massimo di durata individuato dalla legge Pinto, dalla raccomandazione n. 5 delle linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi, sia in ordine all'osservanza dei criteri per la suddivisione dei creditori in classe e per la falcidia dei crediti privilegiati, risultando quelli erariali essere stati trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 182-ter l.fall. ed avendo peraltro Agenzia delle Entrate-Riscossioni votato favorevolmente la proposta;

- che la società ricorrente, stando a quanto accertato dal Commissario giudiziale, non ha compiuto atti in frode ai creditori o di straordinaria amministrazione non autorizzati, avendo adempiuto agli obblighi di natura fiscale, e che successivamente all'adunanza dei creditori non si sono verificati fatti significativi, come illustrato nel parere del 26.10.2019;

**ritenuto** pertanto:



- che la proposta di concordato, avendo ampiamente superato le maggioranze di cui all' art. 177 l. fall., in assenza di opposizioni da parte dei creditori sia omologabile, sussistendo tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi, da parte del Tribunale;

- che occorra provvedere agli incombenti di cui all' art. 182 l. fall., poiché il concordato consiste nella cessione dei beni societari e di quelli messi a disposizione dal socio, il cui ricavato dovrà essere destinato alla soddisfazione dei creditori, facendo ricorso al nominativo del professionista suggerito dalla società debitrice, indicato nella persona dei due attuali liquidatori volontari, professionisti terzi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l. fall. nominati il 3.8.2018 e ben a conoscenza delle particolarità dei beni da liquidare, i quali hanno peraltro concordato il compenso in misura forfetaria di € 25.000 oltre accessori in conformità a quanto previsto in piano.

- che, in assenza di preventiva dichiarazione di disponibilità, debbano essere chiamati a far parte del Comitato dei creditori i soggetti che vantano un maggior credito chirografario e siano anche portatori di interessi diversi ed inseriti in classi diverse, salva successiva modifica della composizione in caso di manifestazione della disponibilità o indisponibilità da comunicare da parte del Commissario giudiziale e/o dei Liquidatori giudiziali;

visto l' art. 180 l. fall.;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA**

il concordato preventivo di [REDACTED] (C [REDACTED])

con sede in Forlì, v [REDACTED]

**NOMINA**

Liquidatori Giudiziali il dott. **CIRO BARBARO** e la dott. **BARBARA CHIARINI**

e quali membri del Comitato dei creditori:

- **LA BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE**
- **FABBRIZI ARREDAMENTI SRL**
- **OASS SNC DI GHERARDI MAURO**



Dispone che i Liquidatori giudiziali predispongano entro 45 giorni l'elenco dei creditori e procedano alla liquidazione delle attività attenendosi al programma delineato nella proposta di concordato, con l'osservanza di quanto previsto dagli artt. da 105 a 108 *ter* l. fall. in quanto compatibili;

i Liquidatori giudiziali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetteranno al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale, sarà trasmesso al Giudice delegato;

per ogni atto di straordinaria amministrazione i Liquidatori giudiziali dovranno munirsi, ex artt. 182 e 41 l. fall., del preventivo parere favorevole del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione e dall'incasso dei creditori saranno depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'espressa e specifica approvazione da parte del Comitato dei creditori e all'ordine del G.D.;

i Liquidatori giudiziali provvederanno a ripartire tra i creditori il più presto possibile le somme via via realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti sulla base di piani di riparto vistati dal Commissario giudiziale e corredati del parere del Comitato dei creditori con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

i Liquidatori giudiziali relazioneranno ogni sei mesi al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori e dal Giudice delegato dell'andamento delle operazioni di liquidazione e dei pagamenti effettuati;

le somme di cui al 6° comma dell' art. 180 l. fall. andranno depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;



dispone che il Commissario giudiziale sorvegli l'esecuzione della liquidazione e tenga informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che il Commissario giudiziale, ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l' eventuale iniziativa a loro riservata dal disposto di cui all' art. 186 l. fall.;

dispone che i Liquidatori giudiziali, ultimate le operazioni di liquidazione, redigano un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai creditori e al Giudice delegato;

dispone la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, ai Liquidatori giudiziali e al Commissario giudiziale, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell' art. 17 l. fall..

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 05/12/2019

Il Presidente

*Dott. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dott. ssa Barbara Vacca*

